

REGOLAMENTO (CEE) N. 2403/91 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1991

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1854/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2323/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate dal regolamento (CEE) n. 1854/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 6 agosto 1991,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione per il melasso di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato, per i melassi, anche decolorati (codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00), a 0,69 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 agosto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
 (2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 22.
 (3) GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 27.
 (4) GU n. L 213 dell'1. 8. 1991, pag. 70.

(5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
 (6) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.